

«un'attività indefettibilmente ed ontologicamente *jure imperii*». La Corte ha poi ribadito la propria giurisprudenza precedente secondo la quale «l'attività militare in senso stretto svolta in Italia dagli organi della NATO (alla quale, come è incontestato ed è opportuno sottolineare, devono ricondursi i voli per cui è controversia) è attuata ai fini della tutela della sovranità degli Stati aderenti al Patto; attiene alla sfera del diritto pubblico; si qualifica come *jure imperii*; e determina il difetto della giurisdizione del giudice italiano rispetto ai giudizi che la investano in modo diretto ed immediato» (p. 1159), precisando che dovesse escludersi «sul piano dialettico, che la caratteristica della pericolosità per l'uomo di un'attività possa assumere valore e portata discriminante in ordine alla sua riconducibilità alla sfera del diritto pubblico, ed alla sua idoneità alla realizzazione dei fini istituzionali dello Stato». Inoltre, ha aggiunto la Corte, «ai fini dell'applicazione della regola dell'immunità ristretta, rileva esclusivamente la natura oggettiva dell'attività, del rapporto e della funzione dello Stato estero dedotta in giudizio, ossia l'essere stata posta in essere nell'esercizio ed in attuazione di poteri sovrani, e non assumono valore alcuno i suoi effetti ed i soggetti che ne sono destinati», con la conseguenza che «la regola dell'immunità in ordine all'attività d'addestramento dello Stato estero non trova alcuna limitazione in presenza di suoi effetti e conseguenze alla guerra, neppure in connessione ed in presenza di suoi effetti e conseguenze atti a ledere o a porre in pericolo l'incolumità degli individui» disciplina questa «che, lungi dall'essere disattesa, trova puntuale conferma ed applicazione nelle convenzioni tra gli Stati aventi ad oggetto la predisposizione di strumenti diretti alla comune difesa militare».

Ad esempio, nell'opinione della Corte, «in proposito è emblematica la Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle forze armate della NATO, stipulata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955 n. 1335» nella quale «il regime fissato nei paragrafi VIII e IX della Convenzione esclude la giurisdizione dello Stato ospitante in ordine a tutte indistintamente le domande riguardanti attività di diritto pubblico aventi un nesso immediato con l'espletamento dei compiti propri degli organi del Patto atlantico, ed *in primis* l'attività di addestramento militare, e la riconosce solo per le domande proposte nei confronti dello Stato estero riguardanti sue attività *jure privatorum* dalle quali esuli ogni aspetto di sovranità». Affermando poi che «la legittimità della disciplina pattizia dettata dalle convenzioni NATO e da quelle omologhe è comunemente ricondotta proprio alla vigenza di una norma consuetudinaria internazionale di identica portata» (p. 1160) la Corte ha precisato che «né, in contrario, può valere la previsione di cui all'art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948, nella parte in cui riconosce il diritto di ognuno di ricorrere davanti al competente giudice nazionale contro gli atti commessi in violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi» dal momento che «la stessa mira a disciplinare soltanto i rapporti tra l'individuo e lo Stato del quale quegli è cittadino (nel senso che ogni Stato deve riconoscere ai propri cittadini la tutela giudiziaria dei loro diritti fondamentali) e non anche a regolare la diversa questione della riserva della giurisdizione di ciascuno Stato in ordine alle attività poste in essere in estrinsecazione della propria sovranità, né ad escludere o limitare il principio dell'immunità giurisdizionale rispetto agli atti *jure imperii*» (pp. 1160-1161). Inoltre, ha proseguito la Corte, «la regola consuetudinaria così ricostruita preesisteva all'entrata in vigore della Costituzione italiana,

ed ha assunto valore cogente nel nostro ordinamento in virtù della clausola di adeguamento automatico alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute dettata dall'art. 10, 1° comma, Cost., e non (come assume la controrcorrente nell'ultimo rilievo) in forza di una norma avente efficacia di legge ordinaria»; il che comporta che «quella regola è stata recepita nel nostro ordinamento nella sua interezza; e che rispetto ad essa, non si pone, né si può porre, la questione di compatibilità con il nostro sistema costituzionale». La Corte ha infatti ribadito il principio per cui «per le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute anteriori alla data d'entrata in vigore della Costituzione, la disposizione di cui al 1° comma dell'art. 10 della Carta costituzionale ne determina l'automatica ricezione piena e senza limiti; ed il problema della coerenza delle omologhe norme con i principi fondamentali della Costituzione (con la conseguenza, in caso negativo, della preclusione all'operatività del meccanismo dell'adeguamento automatico) si pone solo per le norme che siano venute ad esistenza dopo quella data». La Corte ha quindi concluso nel senso della «sussistenza dei presupposti per l'immunità degli Stati Uniti d'America dalla giurisdizione civile italiana rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Trento; e la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano» (p. 1161).

201. Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 21 novembre 2001 nel caso *Al-Adsani c. Regno Unito*.

crisi abruzzese (Aspetta) - domande e risposte alla giurisdizione

Al-Adsani, un pilota kuwaitiano che aveva partecipato alla guerra del Golfo nel 1991 contro l'Iraq, dopo la liberazione del suo Stato era stato arrestato dalle autorità kuwaitiane ed aveva subito maltrattamenti in carcere. Recatosi in Inghilterra, il 29 agosto 1992, aveva convenuto in giudizio dinanzi ai giudici inglesi il Governo del Kuwait sostenendo di essere stato vittima di atti di tortura e chiedendo il risarcimento dei danni. Dopo diverse decisioni dei giudici inglesi, la Corte d'appello aveva infine riconosciuto al Kuwait l'immunità dalla giurisdizione civile e respinto la domanda. Anche una richiesta di appello alla Camera dei Lords era stata respinta. Al-Adsani adì allora la Corte europea dei diritti dell'uomo ritenendo che il riconoscimento dell'immunità giurisdizionale costituiva un diniego ingiustificato del suo diritto di accesso ad un tribunale ai sensi dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea sui diritti umani, che sancisce il diritto all'equo processo.

Nella sua sentenza del 21 novembre 2001, la Corte europea ha anzitutto affermato che «il diritto di accesso a un tribunale non è peraltro assoluto, ma può essere soggetto a limitazioni, che devono ammettersi in via implicita in quanto il diritto di accesso per sua stessa natura richiede una disciplina da parte dello Stato» e che «a tale riguardo, gli Stati contraenti dispongono di un certo margine di apprezzamento, benché la decisione finale quanto al rispetto dei requisiti previsti dalla Convenzione spetti alla Corte» (§ 53). Ritenendo poi di dover «anzitutto esaminare se la limitazione perseguiva uno scopo legittimo», la Corte europea ha premesso che «l'immunità sovrana è un concetto di diritto internazionale, derivato dal principio *par in parem non habet imperium*, in virtù del quale

⁶ In *RDJ*, 2002, pp. 404-419.

uno Stato non può essere soggetto alla giurisdizione di un altro Stato» e che «il riconoscimento dell'immunità sovrana ad uno Stato nei procedimenti civili persegue il legittimo scopo di rispettare il diritto internazionale al fine di promuovere la cortesia e le buone relazioni tra gli Stati attraverso il rispetto della sovranità di un altro Stato» (§ 54). In seguito la Corte ha dichiarato di dover «valutare se la restrizione era proporzionata allo scopo perseguito» e, dopo aver premesso che «la Convenzione, compreso l'articolo 6, non può essere interpretata nel vuoto... La Convenzione dovrebbe essere interpretata per quanto possibile in conformità delle altre norme di diritto internazionale, di cui fa parte, comprese quelle relative al riconoscimento dell'immunità statale» (§ 55), la Corte ha affermato che «le misure prese da un'Alta Parte contraente che riflettono norme generalmente riconosciute di diritto internazionale pubblico sull'immunità statale non possono, in principio, considerarsi come norme che impongono una restrizione sproporzionata al diritto di accesso al tribunale previsto dall'articolo 6, par. 1» (§ 56). La Corte ha poi riconosciuto che «il divieto della tortura ha acquisito lo status di norma imperativa nel diritto internazionale» osservando tuttavia che «il presente caso non concerne, come nel caso *Furundžija*⁷ e nel caso *Proche*⁸, la responsabilità penale di un individuo per presunti atti di tortura, bensì l'immunità di uno Stato in una controversia civile per danni rispetto ad atti di tortura commessi entro il territorio di tale Stato». Pertanto, ha concluso la Corte, «indipendentemente dal carattere speciale del divieto della tortura nel diritto internazionale, la Corte non è in grado di individuare negli strumenti internazionali, nei precedenti giudiziari e in altri materiali che le sono stati sottoposti alcuna solida base per concludere che, secondo il diritto internazionale, uno Stato non gode più dell'immunità dalla giurisdizione civile dinanzi ai giudici di un altro Stato qualora sia accusato di aver commesso atti di tortura» (§ 61).

202. Sentenza della Corte di cassazione italiana (S.U.) dell'11 marzo 2004 n. 5044 nel caso *Ferrini c. Repubblica Federale di Germania*.

Il 23 settembre 1998 il sig. Ferrini aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Arezzo, la Repubblica Federale di Germania, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per essere stato catturato in provincia di Arezzo, il 4 agosto 1944, da forze militari tedesche e deportato in Germania dove era stato costretto a lavori forzati presso imprese tedesche. Con sentenza emessa il 3 novembre 2000 il Tribunale di Arezzo aveva escluso il difetto di giurisdizione del giudice italiano riconoscendo alla Repubblica Federale di Germania l'immunità giurisdizionale in quanto gli atti ad essa imputati, ovvero la cattura del ricorrente, la sua deportazione in Germania e la costruzione ai lavori forzati, dovevano ritenersi rientranti nella sfera delle attività sovrane dello Stato ed in quanto tali erano sottratte alla giurisdizione italiana. La sentenza era stata confermata dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza del 14 gennaio 2002. Il sig. Ferrini aveva allora proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione⁹.

⁷ *Supra*, § 127.

⁸ *Supra*, § 189.

⁹ In *RD*, 2004, pp. 539-551.

Nella sua sentenza dell'11 marzo 2004 n. 5044, la Corte di cassazione ha premesso che la circostanza per cui «gli atti a suo tempo compiuti dalla Germania, sui quali si radica la pretesa avanzata dal Ferrini, fossero espressione della sua potestà d'impero, non è invero revocabile in dubbio, trattandosi di atti posti in essere nel corso di operazioni belliche». La Corte ha quindi proseguito affermando che «il problema che si pone, infatti, è quello di accettare se l'immunità dalla giurisdizione possa operare anche in presenza di comportamenti che... assumono connotati di estrema gravità, configurandosi, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, quali crimini internazionali, in quanto lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (§ 7). Pur riconoscendo che «con ordinanza del 5 giugno 2002 n. 8157 queste SU hanno infatti statuito che gli atti compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono ad ogni sindacato giurisdizionale, costituendo espressione di una funzione di "indirizzo politico", rispetto alla quale "non è configurabile una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui detta funzione si manifesta assumano o meno un determinato contenuto"» la Corte ha precisato che «è agevole però osservare, da un lato, che l'insindacabilità delle modalità di svolgimento delle attività di supremazia di rezione della cosa pubblica non è di ostacolo all'accertamento degli eventuali reati commessi nel corso del loro esercizio e delle conseguenti responsabilità, sia sul piano penale che su quello civile...; dall'altro, che, in forza del principio di adattamento sancito dall'articolo 10, primo comma, della nostra Carta costituzionale, le norme di diritto internazionale "generalmente riconosciute" che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali e configurano come "crimini internazionali" i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono divenute "automaticamente" parte integrante del nostro ordinamento e sono, pertanto, pienamente idonee ad assumere il ruolo di parametro dell'ingiustizia del danno causato da un "fatto" doloso o colposo altrui» con la conseguenza che «è quindi evidente che i principi contenuti in detta pronuncia non possono venire in considerazione nel caso di specie» (§ 7.1).

La Corte ha poi affermato che «alla stregua della Risoluzione 95-I dell'11 dicembre 1946, con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite "confermò" i principi di diritto internazionale dello Statuto e della sentenza del Tribunale militare internazionale di Norimberga¹⁰, sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati dovevano essere annoverati tra i "crimini di guerra" e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale» (§ 7.2). Richiamando inoltre i Principi di diritto adottati dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite nel giugno 1950 e ancora le risoluzioni del Consiglio di sicurezza istitutive dei Tribunali penali *ad hoc* nonché lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, la Corte di cassazione ha affermato che «non è quindi revocabile in dubbio che si sia al riguardo formata una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale» (§ 7.4). La Corte di cassazione ha poi aggiunto che «è ricorrente l'affermazione che i crimini internazionali "minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale". Si tratta, infatti, di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità... dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento in-

¹⁰ *Infra*, § 250.